

Statuto della Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigiane Siciliane

TITOLO I

ISTITUZIONE - FINALITA' – COMPITI E PATRIMONIO

CAPO I

ISTITUZIONE

ART. 1

La Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigiane Siciliane, di seguito denominata C.R.I.A.S., è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica pubblica, istituita e disciplinata con la legge regionale 27 dicembre 1954 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

La C.R.I.A.S. ha sede legale ed amministrativa in Catania e ha durata illimitata.

La C.R.I.A.S. è posta sotto la vigilanza della Regione Siciliana.

CAPO II

FINALITA' E COMPITI

ART. 2

La C.R.I.A.S. ha lo scopo di favorire mediante l'esercizio del credito, l'agevolazione all'accesso ed alla fruizione del credito, lo sviluppo delle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, dei loro consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritte agli albi delle Imprese artigiane istituiti presso le Camere di Commercio della Regione Siciliana e che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.

La C.R.I.A.S. può estendere il proprio ambito di intervento ad imprese appartenenti a settori diversi dall'artigianato, senza limiti dimensionali, in attuazione a previsioni normative e con le modalità e nei limiti delle risorse nelle stesse previste.

ART. 3

Per il conseguimento delle proprie finalità, e nei limiti di cui al precedente art. 2, la CRIAS svolge ogni attività prevista dalla legislazione vigente. Fra l'altro concede:

- a) finanziamenti a medio e lungo termine e finanziamenti sotto forma di credito di esercizio;
- b) finanziamenti per commesse sui lavori e/o forniture affidati da enti pubblici;
- c) finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della produzione;
- d) contributi a fondo perduto ed ogni altro contributo che dovesse essere previsto da leggi nazionali, regionali, interventi comunitari e/o di qualsiasi altro genere o natura.

- e) L'Ente potrà, inoltre, essere direttamente destinatario della gestione delle misure comunitarie e degli interventi, in qualsiasi modo denominati, a sostegno delle imprese e previste dalla normativa vigente;

Inoltre:

- concorre al pagamento degli interessi a favore degli Istituti di credito convenzionati che effettuano finanziamenti a favore delle imprese, singole o associate, anche se di nuova costituzione, dei loro consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa;
- concede contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria ed esercita operazioni di locazione finanziaria, anche mediante somministrazione di apposite disponibilità destinate al finanziamento di operazioni di locazione finanziaria.
- promuove la costituzione e partecipa a società, consorzi ed altri organismi aventi lo scopo di promuovere ed incrementare lo sviluppo delle imprese con sede in Sicilia, anche in concorso con Enti pubblici o società a partecipazione degli stessi Enti pubblici e miste.
- concede gli aiuti previsti dalla normativa vigente a livello regionale, nazionale e comunitario, anche sottoforma di microcredito, previa convenzione con la Regione Siciliana e/o con lo Stato Italiano.
- promuove i processi di internazionalizzazione delle imprese.

Per il raggiungimento dei predetti scopi potrà costituire società di qualsiasi specie mantenendo costantemente la maggioranza del capitale sociale o partecipare a società, associazioni, fondazioni, onlus ed enti no profit per la promozione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali e di quant'altro previsto nell'oggetto sociale, previa valutazione degli Organi Regionali di cui all'art.27 L.R. 23.05.1991, n.35.

La CRIAS potrà istituire uffici in tutte le città capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 35/91, nonché istituire sportelli informativi tramite apposite convenzioni sottoscritte con altri Enti e/o associazioni di imprese.

CAPO III

IL PATRIMONIO ED I MEZZI FINANZIARI

ART. 4

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) da un fondo di dotazione di € 25.823,00 erogato dalla Regione Siciliana;
- b) dal patrimonio mobiliare o immobiliare che risulta dall'ultimo bilancio approvato e dal risultato di esercizio annuale;

ART. 5

La CRIAS provvede all'esercizio della propria attività mediante:

- il patrimonio
- il fondo di dotazione;
- i fondi istituiti in forza di speciali disposizioni di legge;
- le assegnazioni finanziarie ed i contributi attribuiti dalla Regione Siciliana a valere su risorse proprie o di terzi.

ART. 6

È istituito presso la C.R.I.A.S. un fondo unico a gestione separata, le cui disponibilità vengono destinate agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.

Nel fondo istituito non confluiranno le disponibilità contenute nel fondo di dotazione.

Il fondo unico a gestione separata è destinato tra l'altro a coprire le perdite eventualmente accertate su ogni singola operazione, per l'intero importo del credito.

ART. 7

La CRIAS, per lo svolgimento della propria attività, può altresì:

- amministrare fondi speciali di credito e di servizio a favore delle Imprese loro cooperative e relativi consorzi;
- amministrare fondi di enti ed istituzioni, sia nazionali che internazionali, destinati al credito alle Imprese;
- richiedere fidejussioni all'Amministrazione regionale;
- utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari, sia conseguenti alla propria attività che provenienti da enti o da privati;

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I

ORGANI

ART. 8

Sono organi della C.R.I.A.S.:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Direttore Generale.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione della C.R.I.A.S. è composto:

- a) dal Presidente;
- b) da due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali di cui uno con funzioni di vicepresidente.

Il presidente resta selezionato fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica, finanziaria ed industriale per aver svolto attività scientifiche, professionali ed amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

L'intero Consiglio di Amministrazione è in ogni caso nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive e dura in carica quattro anni;

Resta in pregiudicata ogni altra disposizione concernente gli organi della C.R.I.A.S. contenuta nei competenti articoli della legge regionale n.212/1979 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra norma statale o regionale, disciplinante il possesso dei requisiti di professionalità, moralità, conferibilità ed incompatibilità in relazione alla natura degli incarichi da conferire ai sensi del presente statuto. In caso di dimissioni, revoca o qualsiasi altra causa di cessazione della carica, di uno o più componenti del consiglio di amministrazione della C.R.I.A.S. , i sostituti sono nominati per il periodo occorrente a completare il quadriennio e cessano dal mandato contemporaneamente agli altri componenti.

ART. 10

Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese ed, in via straordinaria, su richiesta del Presidente del Collegio dei revisori dei conti o su richiesta scritta di almeno tre componenti con voto deliberativo e ad esso possono parteciparvi esclusivamente i membri del Consiglio stesso, il direttore generale e, senza diritto di voto, i revisori dei conti, e/o altre persone (appositamente invitate).

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione dovrà essere inviata, a pena di invalidità della seduta, ai componenti del Consiglio, ai Revisori dei Conti ed al Direttore Generale, mediante comunicazione scritta che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione si intende validamente inviata anche tramite telefax o a mezzo posta elettronica.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le modalità predette, almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri, i Revisori dei Conti ed il Direttore Generale, tuttavia in tale ipotesi ciascun Consigliere può opporsi alla discussione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi incluso il Presidente (o Vice Presidente). Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato del Segretario che ha lo scopo di redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore Generale dell'Ente.

In caso di eccezionale impedimento a presenziare, il Presidente può autorizzare i componenti del Consiglio di Amministrazione a partecipare ai lavori del consiglio anche in teleconferenza.

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione sono svolte da un dipendente della Cassa, inquadrato almeno nella terza area professionale ed in possesso del diploma di secondo grado.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:

- a) statuto e relative modifiche;
- b) regolamenti e norme per l'ordinamento e l'attività della C.R.I.A.S., compreso il regolamento di contabilità e di economato;
- c) approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- d) nomina, a seguito di pubblico concorso, del direttore generale;
- e) regolamento del personale e tutti i provvedimenti riguardanti il medesimo;
- f) direttive per la gestione del credito;
- g) determinazione periodica dell'ammontare della commissione da applicare sulle operazioni di credito;
- h) nomina dei legali dell'Ente per incarichi in materia di liti, attive e passive, ad esclusione dei legali il cui incarico si riferisce al recupero dei crediti relativi alle sofferenze dei finanziamenti;
- i) la destinazione dei risultati netti di gestione;
- j) sull'organigramma e sul funzionigramma, su proposta del Direttore Generale;
- k) l'esercizio di funzioni disciplinari nei confronti del Direttore Generale;
- l) la partecipazione ad Enti, Consorzi, Società, Associazioni, Fondazioni, Onlus ed Enti no profit, e la nomina dei rappresentanti dell'Ente in seno ad essi;
- m) l'acquisto, la locazione e la cessione di beni immobili;
- n) la nomina dei tecnici di fiducia, esperti e qualsiasi altra nomina fiduciaria di esperti o altro, ad eccezione dei tecnici che si occupano delle valutazioni riguardanti i finanziamenti;
- o) ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ogni atto riguardante l'attività della C.R.I.A.S. stabilito da leggi o regolamenti;
- p) qualsiasi provvedimento dell'Ente che per statuto o per regolamento non prevede espressa attribuzione ad altro organo;
- q) la partecipazione a bandi e gare di appalto della Comunità Europea e non, riguardanti la Regione Sicilia.

ART. 12

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) deputati europei, deputati nazionali, senatori, deputati e assessori regionali, i candidati all'Assemblea Regionale Siciliana, i presidenti e gli assessori delle Amministrazioni Provinciali;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- c) parenti ed affini fra di loro fino al 4° grado incluso, ed i coniugi;

- d) coloro che personalmente o in rappresentanza di Enti o Ditte da essi amministrati, siano debitori inadempienti verso la C.R.I.A.S., nonché i dirigenti di Enti o di ditte debentrici.

Coloro che successivamente alla nomina assumono una delle situazioni sopra indicate decadono dalla carica di consiglieri di amministrazione automaticamente al verificarsi dell'incompatibilità di cui sopra.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione, qualora i componenti e/o il presidente commettano gravi violazioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, debitamente accertate e contestate, o risultino gravi irregolarità nel funzionamento dell'Istituto o del Consiglio di amministrazione, per dimissioni dei componenti o per qualsiasi altra causa, sia impossibilitato a funzionare, può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive.

In tal caso l'Assessore regionale delle Attività Produttive propone contestualmente la nomina di un commissario straordinario, che dovrà amministrare l'Ente fino alla ricostituzione del Consiglio, il quale sarà nominato, sentita la Giunta, con lo stesso decreto presidenziale con il quale si procede allo scioglimento dell'organo di gestione.

CAPO III

PRESIDENTE DEL C.d.A.

ART. 14

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della C.R.I.A.S., rappresenta l'Istituto in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- c) firma i verbali delle adunanze, le convenzioni e tutti gli atti che impegnano la C.R.I.A.S.;
- d) vigila sull'andamento dell'Ente e sull'operato del Direttore generale;
- e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- f) adotta, in casi di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio alla prima seduta utile;
- g) vigila sull'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV
IL COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 16

Il collegio dei revisori dei conti della C.R.I.A.S. è composto da tre membri:

- a) un magistrato della Corte dei Conti, che lo presiede;
- b) un dirigente o un funzionario in servizio presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, designato dallo stesso;
- c) un professionista iscritto presso l'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni designato dall'Assessore regionale delle Attività Produttive;

Sono membri supplenti: un dirigente o un funzionario in servizio presso l'Assessorato Regionale dell'Economia ed un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni designato dall'Assessore regionale delle Attività Produttive.

I revisori effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

Il Collegio dei revisori dei conti scaduto è prorogato fino alla nomina del nuovo collegio e comunque per non oltre 45 giorni.

La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

Non possono far parte del Collegio dei revisori dei conti:

- a) deputati nazionali, senatori, e deputati regionali, candidati all'Assemblea Regionale Siciliana, deputati europei ed assessori, i presidenti e gli assessori delle Amministrazioni Provinciali;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- c) parenti ed affini fra di loro fino al 4° grado incluso, ed i coniugi;
- d) parenti ed affini fino al 4° grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) coloro che personalmente o in rappresentanza di Enti o Ditte da essi amministrati, siano debitori inadempienti verso la C.R.I.A.S., nonché i dirigenti degli Enti o Ditte debitorici.

Coloro che successivamente alla nomina assumono una delle situazioni sopra indicate decadono dalla carica di revisori.

ART. 18

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- f) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento;
- g) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla

completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

- h) relaziona sul rendiconto della gestione entro il termine di quindici giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dal Consiglio d'Amministrazione. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività, ed economicità della gestione;
- i) deve altresì accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalle società in pegno, cauzione o custodia.
- j) referta all'organo tutorio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- 1) I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
- 2) Il Collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 3) Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i revisori sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.

Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui sopra, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e partecipa alle riunioni del C.d.A. Per consentire la, eventuale, partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmesse da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organo di revisione è dotato, a cura dell'Ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme indicate nel Codice Civile in quanto giuridicamente applicabili.

CAPO V

IL DIRETTORE GENERALE

ART. 19

Il Direttore Generale provvede ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle disposizioni impartite dal Presidente.

Il Direttore Generale:

- a) è il capo del personale dell'Ente;
- b) predispone gli atti e riferisce al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione su tutti gli affari per i quali questi ultimi sono chiamati a deliberare ed a discutere;
- c) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni nei confronti del personale ed esercita l'azione disciplinare;
- d) da pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale,

- e) autorizza le spese di funzionamento di carattere ordinario nel rispetto del regolamento per la fornitura di beni e servizi;
- f) predispose il bilancio consuntivo, corredato da dettagliate relazioni illustrative;
- g) riferisce al C.d.A. sulla propria attività e su quella dell'Ente con cadenza trimestrale.

TITOLO III

INDENNITA' DI FUNZIONE

ART. 20

Le indennità spettanti al presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai revisori dei conti, per l'esercizio delle funzioni, per la partecipazione ai lavori e per le trasferte, sono stabilite dalla normativa vigente in materia.

E' vietata la corresponsione di qualsiasi ulteriore indennità o compenso a qualunque titolo.

TITOLO IV

CONTROLLI E BILANCI

CAPO I

CONTROLLI

ART. 21

Per i controlli dell'attività dell'Ente si applicano le disposizioni legislative di cui alla Legge Reg. 212/79 e dell'art. 53 della Legge Reg. 17/04 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO II

BILANCI

ART. 22

L'esercizio finanziario della C.R.I.A.S. coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, accompagnato dal parere dei revisori dei conti. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e le ragioni della dilazione vengono segnalate nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

L'approvazione delle delibere dei bilanci consuntivi della C.R.I.A.S. da parte della Giunta regionale di governo avviene secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V
IMPRESE ARTIGIANE – FIDO MASSIMO E SAGGIO DI INTERESSE

CAPO I
IMPRESE ARTIGIANE

ART.23

Ai fini della Legge Reg. n. 50 del 27.12.1954 e del presente statuto sono considerate imprese artigiane le imprese come tale qualificate dalla Legge n. 443 dell'8.8.1985 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II
FIDO MASSIMO E SAGGIO DI INTERESSE

ART. 24

Le vigenti disposizioni normative e/o apposite convenzioni stipulate, fissano il fido massimo che potrà essere accordato, nel complesso, ad ogni singola impresa ed il relativo tasso di interesse da applicare.

TITOLO VI
RACCOLTA DI RISPARMI E RISULTATI DI GESTIONE

CAPO I
RACCOLTA DI RISPARMI

ART.25

E' inibita alla C.R.I.A.S. la raccolta di risparmi sotto qualsiasi forma.

CAPO II
RISULTATI DI GESTIONE

ART. 26

I risultati netti di gestione saranno destinati al fondo unico a gestione separata.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENEALI

CAPO I

MODIFICHE STATUARIE ED APPROVAZIONE

ART. 27

Qualora si crei la necessità di armonizzare lo statuto vigente in relazione alle modifiche legislative intervenute nel corso degli anni, sia in relazione alle nuove competenze attribuite alla C.R.I.A.S. in tema di credito agevolato, sia in relazione alle direttive in tema di efficienza, efficacia ed economicità, il Consiglio di Amministrazione, con parere del Direttore Generale, provvederà alla deliberazione di nuovo schema di statuto che dovrà essere approvato secondo la vigente normativa

CAPO II

RINVIO

ART. 28

Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si applica la normativa vigente e quella che potrà essere in seguito emanata.

NORME TRANSITORIE

Art.1) Lo statuto della C.R.I.A.S. una volta approvato andrà a sostituire quello di cui al Decreto del Presidente della Regione del 20/04/1959 n.141/A e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2) I regolamenti adottabili in virtù dello statuto che precede dovranno redigersi entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Art.3) Gli attuali organi dell'Ente continueranno a svolgere le loro funzioni fino alla naturale scadenza, così come prevista nel vecchio statuto.

Art.4) L'Ente così come disciplinato dal nuovo statuto subentra in tutti i rapporti di qualsiasi genere e natura esistenti sotto la vigenza del precedente statuto e senza che vi sia soluzione di continuità.

La presente deliberazione viene inviata ai competenti Organi Regionali, per gli adempimenti di cui all'art. 27 della L.R. 23.05.1991, n. 35

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE